

**ACCORDO DI PROGRAMMA, EX ART. 34 D.LVO
267/2000, TRA REGIONE PIEMONTE E PROVINCIA DI
BIELLA E CON LA PARTECIPAZIONE DI C.A.P. Spa PER
LA REDAZIONE DEI PROGETTI CONNESSI ALLA
PEDEMONTANA PIEMONTESE A4-SANTHIA'-BIELLA-
GATTINARA-A26 ROMAGNANO-GHEMME**

L'anno, il giorno ... del mese di, in Torino presso la sede della Regione Piemonte, Assessorato Trasporti ed Infrastrutture

PREMESSO CHE:

- in data 05.06.2006 e 18.10.2006 sono state sottoscritte tra Regione Piemonte e le Province di Biella, Novara e Vercelli, le Intese Istituzionali di programma, con le quali sono state individuati alcuni interventi prioritari per i rispettivi territori provinciali, tra i quali è inclusa la Pedemontana Piemontese.
- l'Intesa Istituzionale di Programma con la Provincia di Biella, sottoscritta in data 05.06.2006 prevedeva un finanziamento per la progettazione preliminare della Pedemontana piemontese - tratta Rolino di Masserano – A26 Romagnano - Ghemme e dello studio di fattibilità del proseguimento della Pedemontana verso la A4 a carico della Regione Piemonte, per un importo di Euro 550.000,00;
- in data 14/03/2007 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra la Regione e le Province di Biella e Vercelli, per la redazione dello studio per la realizzazione del collegamento tra Biella e l'autostrada A4 Torino – Milano;

- in data 31.07.2007 è stato sottoscritto tra le Parti interessate (Regione Piemonte, Province di Biella, Novara, Vercelli ed ARES Piemonte) l'Accordo di programma, attuativo della sopra citata Intesa Istituzionale con la Provincia di Biella, per la redazione del progetto preliminare della Pedemontana Piemontese, tratta Rolino di Masserano – A26 Romagnano Ghemme, adottato con D.P.G.R. n° 51 del 14.09.2007, con il quale ARES Piemonte (ora S.C.R. Piemonte) ha svolto le attività necessarie alla verifica del progetto preliminare del citato intervento ed ha predisposto la documentazione necessaria all'indizione della gara pubblica per l'affidamento dell'incarico finalizzato all'aggiornamento del progetto preliminare predisposto dalla Provincia di Biella nel 2001;
- con la sottoscrizione del suddetto Accordo, la Provincia di Biella è individuata quale soggetto capofila per le successive attività necessarie all'aggiornamento del progetto preliminare.
- la Regione Piemonte, per le attività previste dall'accordo ha liquidato alla Provincia di Biella il contributo previsto pari a € 550.000,00 con determinazione dirigenziale n° 98 del 15.11.2007;
- ARES in attuazione di quanto previsto dall'accordo di programma stipulato, ha consegnato con nota prot. 4615 del 02.10.2007 la documentazione prevista all'art. 4 dell'Accordo di Programma sottoscritto;
- l'ammontare complessivo delle spese necessarie alla progettazione preliminare della Pedemontana Piemontese, tratta Rolino di

Masserano – A26 Casello di Gemme, risulta € 1.500.000,00;

➤ la Provincia di Biella con nota del 19/2/2008 – Prot. n. 8275 – ha proposto alla Regione Piemonte una revisione della citata Intesa Istituzionale di Programma finalizzata ad incrementare lo stanziamento previsto per l'intervento della Pedemontana;

➤ in data 07.03.2008 la Regione Piemonte e la Provincia di Biella hanno sottoscritto il nuovo testo dell'Intesa Istituzionale di programma che prevede per il progetto preliminare della Pedemontana piemontese una rimodulazione delle risorse regionali da € 550.000,00 a € 1.500.000,00 con un incremento di risorse regionali pari a € 950.000,00;

➤ al fine di dare attuazione alla citata nuova Intesa Istituzionale di Programma in data 19.09.2008 è stata sottoscritta l'Integrazione al suddetto accordo di programma, tra la Regione e le Province di Biella, Novara e Vercelli (approvata con D.P.G.R. n° 113 del 16.10.2008).

➤ in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Programma e relativa integrazione, la Provincia di Biella ha provveduto all'indizione della gara per l'affidamento della progettazione preliminare acquisendo le offerte.

➤ in data 24.07.2008 è stata costituita da Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A (SCR Piemonte S.p.A.) e da ANAS S.p.A la società di diritto pubblico "Concessioni Autostradali Piemontesi S.p.A." (C.A.P. S.p.A.) così come stabilito nel Protocollo d'Intesa fra Ministero delle Infrastrutture, ANAS S.p.A e Regione Piemonte sottoscritto in

data 8 aprile 2008.

➤ nel citato protocollo d'Intesa C.A.P. S.p.A. ha per mandato la realizzazione di alcune infrastrutture fra cui è inclusa la tratta della Pedemontana Piemontese A4 Santhià-Biella – A26 Romagnano - Ghemme.

➤ in data 12.03.2009 si è svolta la riunione del Collegio di Vigilanza, previsto all'art. 7 dell'Accordo di programma di cui sopra, durante la quale è stato concordato:

- di procedere per la realizzazione dell'intervento nel suo complesso mediante l'individuazione di un promotore finanziario (project financing) ai sensi della Parte II, Titolo III, Capo III del D. Lgs. 163/2006, redigendo lo studio di fattibilità integrato con la documentazione necessaria a dare corso alle procedure suddette.
- di modificare l'accordo di programma del 31.07.2007 e la relativa integrazione del 19.09.2008, indicando per quanto riguarda la fase progettuale in oggetto la redazione dello studio di fattibilità (come sopra specificato) - invece della progettazione preliminare - con la possibilità di estensione delle attività alla redazione della progettazione preliminare nel caso in cui la ricerca del promotore finanziario non dovesse andare a buon fine.
- di far salvi gli eventuali oneri a carico della Provincia di Biella derivanti dal riconoscimento di spese sostenute ai partecipanti

alla gara o dalla Provincia stessa per l'indizione della gara.

- durante la suddetta riunione il Collegio di Vigilanza ha inoltre preso atto che il costo stimato da parte di C.A.P. per la redazione dello studio di fattibilità citato e per l'espletamento delle procedure per l'individuazione del promotore finanziario, ammonta a € 500.000,00.
- Il Collegio di Vigilanza, durante la citata riunione del 12.03.2009, ha ritenuto opportuno che le suddette decisioni, in quanto comportanti la modifica dei contenuti degli Accordi in essere, fossero formalizzate attraverso la sottoscrizione tra Regione Piemonte e le Province di Biella, Novara e Vercelli, con la partecipazione di C.A.P., di un apposita Modifica agli Accordi stipulati.
- In data 31 del mese di marzo del 2009 è stata sottoscritta la suddetta modifica dell'Accordo in essere, con la quale Cap s.p.a. ha ricevuto l'incarico di procedere alle attività necessarie per l'individuazione del Promotore, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs. 163/2006.
- In data 17 dicembre 2009, avendo Cap s.p.a. indetto la gara, è stato individuato, con aggiudicazione provvisoria, il Promotore;
- In data 31 marzo 2010, il progetto preliminare proposto dal Promotore aggiudicatario è stato inviato alla Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture ai fini della approvazione finalizzata allo stanziamento del contributo pubblico necessario da parte del CIPE;
- in fase istruttoria il Ministero dell'Ambiente ha richiesto alcune

integrazioni ambientali al progetto preliminare presentato che sono in corso di approfondimento progettuale;

➤ In data 26 aprile 2010, è stata attivata dalla Regione Piemonte la conferenza dei servizi, relativa all'intero procedimento finalizzato alla localizzazione dell'opera ed alla valutazione di impatto ambientale necessaria sul progetto preliminare ai sensi della Legge Obiettivo, in cui è inserita l'opera stessa;

➤ dalle riunioni della conferenza stessa sono emerse diverse richieste di modifiche al progetto da parte degli enti locali interessati che hanno richiamato interventi di integrazione funzionali all'efficacia del progetto autostradale;

➤ Con note del 12.10.2010 e del 26.10.2010 la Provincia di Biella ha richiesto alla Regione Piemonte l'utilizzo di parte delle somme residue relative all'Intesa Istituzionale di Programma rimodulata nel 2008, finalizzando l'utilizzo alla redazione della progettazione preliminare dei seguenti interventi connessi con la Pedemontana:

1. Completamento del sistema di raccordo con l'area nord occidentale del biellese mediante il completamento del sistema di raccordo con l'area nord occidentale del biellese. Variante stradale in comune Cerrione
2. Sistema di svincolo e di raccordo in prossimità della SP 230 tra i Comuni di Salussola, Massazza e Verrone
3. Variante di Benna
4. Viabilità alternativa per l'abitato di Candelo

La Provincia di Biella ha proposto di dedicare a tale finalità la struttura tecnica di C.A.P. S.p.A..

➤ Con nota prot. 511 del 2 dicembre 2010 inviata alla Provincia di Biella, C.A.P. S.p.A. ha definito le attività che si impegna a svolgere a fronte di un contributo reso disponibile dalla Provincia di Biella pari a euro 620.000 onnicomprensivo di qualsiasi spesa ed onere finanziario.

CONSIDERATO CHE:

➤ la Provincia di Biella ha dichiarato che gli interventi sopra descritti sono connessi alla Pedemontana;

➤ sono disponibili e già impegnate le risorse necessarie per la progettazione preliminare di che trattasi essendosi verificati residui sugli importi previsti nell'intesa istituzionale di programma risottoscritta in data 07.06.2008.

PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO TRA :

La Regione Piemonte, rappresentata da

La Provincia di Biella, rappresentata da

C.A.P. S.p.a., rappresentata da

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo, il cui contenuto è condiviso all'unanimità dai firmatari.

ART. 2

FINALITA' e CONTENUTI

Il presente Accordo ha lo scopo di assicurare il coordinamento delle attività, la determinazione dei tempi, delle modalità, del finanziamento relativo alla progettazione preliminare dei seguenti interventi connessi alla Pedemontana:

1. Completamento del sistema di raccordo con l'area nord occidentale del biellese mediante il completamento del sistema di raccordo con l'area nord occidentale del biellese. Variante stradale in comune Cerrione;
2. Sistema di svincolo e di raccordo in prossimità della SP 230 tra i Comuni di Salussola, Massazza e Verrone;
3. Variante di Benna;
4. Viabilità alternativa per l'abitato di Candelo.

L'accordo definisce le opportune forme di coordinamento da assumere per il buon esito dello stesso.

ART. 3

RISORSE FINANZIARIE

Come da specificazione di CAP inviata alla Provincia di Biella con comunicazione Prot. N. 511 in data 2 dicembre 2010 il contributo richiesto per l'attività svolta in relazione agli interventi di cui all'art. 2, ammonta complessivamente a € 620.000,00 (omnicomprensivo di tutte le voci di spesa ed oneri finanziari).

La somma citata trova copertura finanziaria nell'intesa istituzionale di programma tra Regione e Provincia di Biella aggiornata e risottoscritta

in data 07.03.2008.

Non saranno riconosciuti dalla Regione Piemonte alla Provincia e dalla Provincia a CAP S.p.A. oneri eccedenti la citata somma di € 620.000,00.

ART. 4

IMPEGNI DELLA REGIONE

La Regione Piemonte provvederà a liquidare alla Provincia di Biella, successivamente alla stipula del presente accordo ed in unica soluzione, mediante determinazione dirigenziale, l'importo indicato all'art. 3.

ART. 5

IMPEGNI DELLA PROVINCIA DI BIELLA

La Provincia di Biella, a seguito della firma del presente accordo, si impegna a trasferire a C.A.P., a titolo di contributo, l'importo massimo di € 620.000,00, per la redazione dei progetti preliminari indicati all'art 2, utilizzando le risorse rese disponibili con l'Intesa Istituzionale di cui in premessa con le seguenti modalità:

- 70% pari a € 434.000,00 alla consegna degli elaborati;
- il 30% a seguito della formale approvazione da parte della Provincia di Biella.

La Provincia segnalerà alla Regione Piemonte le eventuali economie che dovranno essere restituite alla Regione Piemonte. La Provincia di Biella si impegna inoltre ad aggiornare le schede intervento, allegate al presente atto, (al 30/6 e al 31/12 di ogni anno) avvalendosi del

Sistema MAP.

ART. 6

IMPEGNI DI C.A.P.

C.A.P. in quanto destinataria delle risorse di cui all'art. 3, provvederà a nominare il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della vigente normativa in materia di OO.PP. e a darne sollecita comunicazione agli Enti firmatari .

C.A.P. in conformità con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavori pubblici, tramite il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento, utilizzando i fondi messi a disposizione della Provincia di Biella, secondo quanto stabilito all'art. 5, si impegna a:

- 1) redigere il progetto preliminare integrato con la documentazione economica, al fine di poter valutare l'inserimento degli interventi in oggetto nel quadro economico complessivo della " Pedemontana Piemontese".
- 2) trasmettere copia dei progetti definiti alla Regione Piemonte, alla Provincia di Biella, nonché ai singoli Comuni interessati dalle progettazioni medesime, al fine di poter condividere le strategie necessarie al fine della possibile realizzazione.
- 3) fornire ogni notizia e/o documentazione amministrativa o tecnica riguardante le attività oggetto del presente accordo, dietro semplice richiesta dei soggetti firmatari
- 4) trasmettere alla conclusione delle suddette attività una

Relazione generale, alla Provincia di Biella, volta alla descrizione delle attività svolte.

Per l'attuazione delle suddette attività da parte di C.A.P. non potranno essere posti a carico del contributo regionale e provinciale importi superiori a quanto pattuito con il presente accordo.

ART. 7

TAVOLO TECNICO INTERISTITUZIONALE

E' istituito un tavolo tecnico composto da funzionari dei settori regionali e provinciali competenti.

Al tavolo tecnico è affidato il compito di concordare ed esaminare l'impostazione degli elaborati progettuali predisposti ai sensi di quanto previsto nel presente accordo ed il rispetto del cronoprogramma allegato.

Il tavolo tecnico si riunisce con periodicità trimestrale per monitorare lo stato di avanzamento delle attività ed esaminare gli elaborati predisposti.

Qualora l'impostazione dei lavori lo rendesse necessario il tavolo potrà definire un calendario di incontri più ravvicinati.

Il tavolo potrà essere convocato con motivata richiesta da parte di ciascuna delle parti firmatarie del presente accordo.

ART. 8

COLLEGIO DI VIGILANZA E ATTIVITA' DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 34, comma 7°, del D.Lgs. n. 267/2000, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di programma sono

esercitati da un collegio costituito dal Presidente della Regione o da suo delegato, che lo presiede e dai rappresentanti degli enti interessati.

Il collegio di vigilanza, in particolare:

- 1) vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;
- 2) individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- 3) provvede, ove necessario alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'Accordo di Programma;
- 4) dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo di Programma;
- 5) propone l'adozione di provvedimenti di proroga al termine di durata dell'Accordo di Programma;
- 6) valuta le proposte di variazione delle attività previste nello stesso, formulate in base a motivate e specifiche esigenze funzionali, e, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla loro essenzialità, in quanto comportanti la modifica dei contenuti del presente Accordo di Programma, propone la riapertura dell'Accordo stesso;
- 7) valuta le eventuali modifiche al programma di attività nonché il

rendiconto finale della iniziativa.

8) relaziona agli Enti partecipanti sullo stato di attuazione dell'Accordo.

ART. 9

CONTROVERSIE

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo di Programma che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi del precedente articolo sarà devoluta al competente Foro di Torino.

ART. 10

APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE, EFFETTI, DECADENZA E DURATA.

Il presente Accordo di Programma sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate, è approvato ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e pubblicato, dopo la relativa approvazione, sul BUR.

Le attività programmate sono vincolanti per gli Enti firmatari che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

La scadenza del presente Accordo di Programma è stabilita al 31.03.2012.

ART. 11

NORMA FINALE

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto valgono le vigenti disposizioni di legge.

Il presente Accordo è costituito da 11 articoli.

Torino, lì

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Piemonte

Per la Provincia di Biella

Per C.A.P. s.p.a.
